

N. R.G. 5395/2013



TRIBUNALE di GENOVA

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Francesca Maria Parodi
nel procedimento e art 1 comma 52 legge 92/2012 instaurato da

CALL & CALL SAS DI U. COSTAMAGNA & C
CALL & CALL SRL
CALL & CALL HOLDING SPA

Contro

CALL & CALL SAS DI U. COSTAMAGNA & C
CALL & CALL SRL
CALL & CALL HOLDING SPA

a scioglimento della riserva formulata in udienza,

osserva quanto segue.

Il ricorrente, dopo alcuni rapporti di lavoro autonomo, è stato assunto quale dipendente della Call & Call Sas di Genova con contratto a tempo indeterminato part time II livello CCNL Imprese e Servizi e decorrenza dal 21.4.2008.

In data 13.5.2010, a seguito di un calo dell'attività, la società dichiarava un esubero di 30 unità lavorative per le quali otteneva il collocamento in CIG in deroga per il periodo 18.5.2010 -12.11.2010.

Tra i lavoratori ammessi alla cassa vi era il ricorrente

In data 22.10.2010 veniva data comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione attività (doc 8 ricorso).

La procedura veniva sospesa con accordo sindacale 5 11.2010, con cui veniva disposto il ricorso ad ulteriore cassa integrazione in deroga, sicchè il ricorrente restava in cassa a tutto il 30.6.2013 (doc 9 e 10 ricorso).

Per effetto di nuova comunicazione di avvio della procedura per licenziamento collettivo del 14.5.2013 per totale cessazione dell'attività (doc 19) in data 30.5.013 veniva siglato accordo sindacale, nel quale si dava atto che, non essendo possibile ricorrere a strumenti alternativi, tutto il personale dipendente sarebbe stato licenziato.

Con comunicazione del 31.5.2013 ed efficacia dall'1.7.2013 il ricorrente veniva licenziato.



In data 10.6.2013 impugnava in via stragiudiziale il licenziamento, quindi con missiva 10.6.2013 depositava il presente ricorso, convenendo in giudizio la Call & Call sas di Genova, la Call & Call Holding spa, la Call & Call srl di La Spezia, assumendo la sussistenza di un'unica attività di impresa e la sussistenza di un unico complesso imprenditoriale, al quale doveva essere imputato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'unità di Genova ivi compreso il ricorrente, operando le sedi di Milano, la Spezia, Roma, Locri, Pistoia, Casarano in stretto collegamento fra loro, di tal che il licenziamento appariva viziato.

Rilevava violazioni della procedura sindacale, perché le informazioni valutate in sede sindacale non erano complete, afferendo alla sola situazione genovese e non alle altre sedi, in relazioni alle quali le parti sociali avrebbero dovuto valutare la possibilità di trasferimento del personale.

Allegava la sussistenza di elementi di cointeressenza fra le società, evidenziando i vari ruoli assunti all'interno della Holding e della C.C. La Spezia dal Dott. Costamagna, leale rappresentante della Call & Call sas, o delle figure del Direttore del Personale o dei rappresentanti sindacali intervenuti nelle trattative sindacali della vertenza di Genova riferibili vuoi alla Holding vuoi alla sede di La Spezia.

Allegava inoltre che la direzione del personale era ad opera della holding; che i call center lavorassero in stretta interdipendenza fra loro poiché l'operato degli addetti alla sede di Genova era verificato dagli addetti di altre sedi e viceversa.

Riteneva quindi che la mancata valutazione dell'unitarietà del gruppo o meglio dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, avesse irrimediabilmente inficiato al procedura di licenziamento collettivo, in quanto fondata su una falsa rappresentazione della realtà che vedeva un gruppo in forte crescita economica, come dimostravano i dati di bilancio desumibili dai siti internet della stessa Holding o da articoli di giornale apparsi sulla stampa, nonché dal numero di assunzioni sull'intero territorio nazionale in incremento, con apertura di nuove sedi.

La riduzione del personale avrebbe dovuto riguardare quindi l'intero territorio nazionale, così come l'esperibilità dei rimedi alternativi, sicché la comunicazione preventiva ex art 4 l. 221 /91 doveva ritenersi viziata, al pari del pedissequo accordo conclusivo della procedura ed il conseguente licenziamento collettivo.

Illegittimi erano infatti i criteri di selezione del personale che avrebbero dovuto riguardare tutte le sedi del gruppo Call & Call.

Allegava infine la natura ritorsiva del licenziamento a seguito delle richieste formulate dal ricorrente di poter non lavorare il sabato per ragioni di studio o le richieste di periodi di malattia, che erano culminate in un diverbio avuto nel maggio 2010 con i responsabili Call & Call.

Si costituiva la Call & Call sas di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché il licenziamento doveva ritenersi pienamente legittimo, considerato che la sede di Genova aveva chiuso e tutti i dipendenti addetti erano stati licenziati, sicché doveva escludersi altresì il licenziamento ritorsivo.

Evidenziava l'autonomia della sas rispetto alle altre resistenti, le quali fanno capo ad un'unica holding, che detiene il 100% delle loro quote, hanno un Consiglio di



amministrazione, di cui fanno parte soggetti che nulla hanno a che fare con la sas, che è di proprietà del sig. Umberto Costamagna.

Si costituivano con unica memoria la Holding Call & Call spa e la Call & Call La Spezia srl, contestando l'unicità di centro imprenditoriale ipotizzato dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Cassazione che richiede in caso di collegamento economico funzionale fra i vari soggetti che vi sia una simulazione e preordinazione in frode alla legge.

Evidenziavano che:

- o la Call & Call di Genova era la sola estranea alla Holding Call & Call, di cui invece facevano parte la Call & Call La Spezia (con sedi a La Spezia, Pistoia, Roma, Casarano), la Call & Call di Milano e la Call & Call Locri.
- o Che non vi era identità di proprietà, né di organi direttivi rispetto alla sas;
- o che diverse erano le commesse e autonome le lavorazioni;
- o che la holding non esercita alcuna attività di call center, ha pochissime decine di dipendenti che svolgono un ruolo amministrativo, contabile e fiscale;
- o che il dott. Costamagna ottenne sostegno economico dalla capogruppo, la quale provvide a porre momentaneamente a disposizione alcune risorse, poi consolidate quali partite debitorie di natura personale;
- o che la dott.ssa Coato ha agito nelle trattative sindacali riguardanti la sas di Genova quale procuratrice del dott. Costamagna e non già quale dipendente della Call & Call di Milano;
- o che, in ultimo, gli effetti dell'accertata sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi incidono solo sulla applicabilità della cd tutela reale, dato peraltro pacifico nel caso di specie;
- o che peraltro, nella denegata ipotesi venisse accertata la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi, la holding potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale solo ex art 2947 cod ci v ovvero per i danni causati ai creditori e ai soci per la gestione effettuata dalla capogruppo.

Sulla base di tali difese, successivamente all'integrazione del ricorso ex art 164 cpc, come da ordinanza resa da questo Giudice in data 29.4.2014, precisato da parte ricorrente che la domanda si riteneva avanzata nei confronti dell'unico centro di imputazione di interessi, rappresentato dalle tre società convenute o, in subordine, in via solidale o alternativa fra loro, la causa è stata istruita con l'escussione di somnari informativi, inutili essendo stati i tentativi per addivenire ad una composizione transattiva della vertenza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va senz'altro sgombrato il campo dalla richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato per natura ritorsiva e discriminatoria dello stesso, avendo avuto il ricorrente un diverbio con i suoi superiori per il rifiuto alla richiesta di non lavorare il sabato mattina per ragioni di studio.

Com'è noto, per giurisprudenza prevalente, il licenziamento ritorsivo è tale se si fonda esclusivamente sul motivo illecito che lo ha determinato, argomentando ex art 1418 cc, 1345 e 1324 cod civ.

Tale evenienza non ricorre nel caso di specie.



Risulta in via documentale che l'unità operativa della sas di Genova è stata chiusa e che tutti i dipendenti sono stati licenziati.

L'esistenza di tale causale, unitamente alla generalità del provvedimento, esclude di per sé la natura ritorsiva del licenziamento.

Occorre invece esaminare più attentamente la richiesta di declaratoria della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra le convenute ed i riflessi sulla correttezza della procedura di cui alla legge 223/1991.

Laddove infatti tale dato risultasse provato vi è da chiedersi se, come richiede il ricorrente, l'omessa considerazione di tale dato abbia influito sulla correttezza della procedura di licenziamento collettivo nel cui ambito si è collocato il licenziamento qui impugnato.

Unico centro di imputazione di interessi

A tal fine è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di alcuni indici riassunti nella presente massima:

"Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un' unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" Cass Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013**

Occorre dunque verificare, nel caso di specie, la sussistenza di tali indici di presunzione.

Non ignora questo Giudice l'esistenza di altro precedente di questo stesso Tribunale sfavorevole alla posizione del lavoratore, sulla base della mancata allegazione della prestazione indifferenziata per conto delle società convenute.

Si ritiene peraltro che, nel caso di specie, non possa giungersi alla medesima conclusione, considerato che nel ricorso ai punti VII e VIII risulta allegata l'effettuazione di attività lavorativa per conto di più sedi Call & Call.



Nella specie, effettuata l'istruttoria ed esaminata la documentazione deve osservarsi quanto segue.

Risulta provato in causa che :

- la rete telefonica era gestita da un unico centralino comune fra tutte le sedi (doc 31 ed in particolare 31 c ricorso) ;
- comune a tutto il gruppo erano le caselle di posta elettronica " nomeoperatore @call&call.it " ;
- i registri informatici relativi ai clienti erano comuni a tutte le sedi Call& Call (teste La Paglia Loreta) ;
- gli uffici di gestione del personale e delle relazioni sindacali erano comuni alle varie società, tanto che intervenivano direttamente nelle questioni relative alle sedi di Genova. Ci si riferisce all e persone del sig Giampaolo Gualla , responsabile risorse umane (accordi sindacali 5.11.2010 doc 9) ; sig.ra Laura Coato (cfr accordo sindacale 30.5.2013 doc 19, richiesta di proroga cassa integrazioni doc 10 ricorso ; conciliazioni sindacali del 20.12.2012 e del 20.6.2013 doc 15 e 16 ricorso) ; sig. ra Katia Fusco, responsabile dell'amministrazione del personale (procedura di apertura della mobilità doc 30);
- comuni erano gli addetti all'Ufficio Commerciale che comunicavano con gli addetti di varie sedi sul territorio nazionale (teste Ivaldi Simona, nonché email prodotte sub 29)
- il socio accomandatario della sas, sig Umberto Costamagna, è stato Presidente , quindi Consigliere di Amministrazione della Holding spa , titolare del 100 % delle quote sociali delle altre sedi (cfr visure camerali in atti);
- che lo scopo delle attività era comune ovvero le campagne telefoniche riguardavano l'intero territorio nazionale, per cui uno stesso cliente poteva essere chiamato da operatori di più sedi (teste La Paglia Loreta, Ivaldi, Panciatici) ;
- che alcuni dipendenti , fra cui il ricorrente, svolgevano la loro attività nell'interesse di più sedi Call & Call .

Su tale ultimo punto è stata incentrata l'istruttoria ed i testi hanno confermato che il ricorrente ascoltava le registrazioni di altre sedi .

La teste Panciatici sul punto ha dichiarato: " ... ha proceduto al riascolto di telefonate effettuate da altre dipendenti al momento della stipula telefonica dei contratti. ... procedeva al riascolto anche di dipendenti di Genova . Gli addetti alle altre sedi tra cui Locri Milano Roma procedevano al riascolto delle nostre telefonate . Sul monitor del computer compariva una segnalazione che eravamo riascolti da altri appartenenti alle sedi di La Spezia o Milano ... Questa attività di ascolto era finalizzata al controllo qualità delle chiamate ... " ed ancora: " solo alcuni addetti facevano verifiche, non so come venissero scelti, mi è capitato di lavorare a fianco del sig. ... e di vedere che seguisse attività di verifiche di altre telefonate " .

Dalla presente deposizione emerge quindi un quadro sufficientemente preciso circa il fatto che le varie sedi Call & Call, sparse per il territorio nazionale, non solo avevano



strumenti in comune, comunicavano fra loro attraverso lo strumento informatico, ma svolgevano una per l'altra attività che avevano un obiettivo comune ovvero il controllo della qualità delle prestazioni rese.

Emerge inoltre che le varie sedi avessero campagne telefoniche condivise (Tele 2 e Findomestic Banca Val Savina CPP Barklay (teste Parisi), senza delimitazioni territoriali, tanto che lo storico del cliente era comune per tutte le sedi del Call & Call (teste Pamela Panciatici).

Dichiarazioni analoghe ha svolto la teste I... i che ha affermato che " con il ricorrente mi sono occupata di ascoltare le registrazioni delle telefonate per la campagna Tele 2. questa campagna riguardava altre sedi tra cui La Spezia e Locri ". Ella poi ha riferito che se il riascolto della attivazioni riguardava solo gli operatori di Genova, i risultati venivano mandati ai responsabili delle altre sedi.

Il collegamento di attività, l'interscambio di dati risulta quindi anche dal doc 29 in cui appaiono, sintetizzati per sigle, i dati relativi a tutte le sedi sparse sul territorio nazionale, compresa Genova.

A ciò va aggiunto che risulta provato in via documentale che

- per svariate mensilità il... ha ricevuto lo stipendio con bonifico disposto dalla Call & Call Holding spa (doc 34 e 35);
- che il cedolino del TFR è stato inviato dalla sede di La Spezia (doc 33);
- i modelli SR41 per il pagamento delle indennità di CIG provenivano dall'amministrazione di La Spezia (doc 36);
- che i contributi previdenziali erano accentrati, quindi gestiti, sulla posizione della Call & Call srl di La Spezia (doc 40)

Le convenute si sono difese assumendo che in ragione del rapporto avuto col dr Costamagna, la Holding avrebbe anticipato al medesimo delle somme poi ristorate con poste di giro contabile successive.

Questo Giudice ha chiesto alle convenute con ordinanza del 25.7.2014 di depositare documentazione contabile da cui desumere la restituzione delle somme anticipate al Costamagna, ma nessuna delle convenute ha depositato alcunché, sconfessando tale prospettazione dei fatti e dando così riscontro circa il fatto che l'ingerenza della holding e della Call & Call La Spezia era anche di tipo economico fornendo esse la provvista per il pagamento degli stipendi e delle contribuzioni degli addetti alla sede di Genova.

L'insieme di tutti gli elementi sopra elencati porta a ritenere provata fra le convenute la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi.

Tale elemento non rileva ai soli fini della applicabilità della tutela reale, ma come osserva la Cassazione "... anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito



numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato" ma anche affinché " ... gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra " Cass **Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013.**

Va quindi affermata la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra le convenute.

Riflessi sulla procedura di cui alla legge 223/91

L'attore, dipendente della Call & Call Genova sas, ritiene che nella procedura le parti sociali non abbiano tenuto conto dell'unitarietà di imprese Call & Call La Spezia e Call & Call Holding spa e Call & Call sas, sicchè la chiusura della sede di Genova avrebbe dovuto esser considerata nell'unitarietà del gruppo e quindi valutando la posizione di tutti i lavoratori del gruppo Call & Call o la percorribilità di altre misure alternative.

Il Giudice ritiene che la prospettazione attorea sia fondata.

Giova in proposito richiamare la giurisprudenza di Cassazione in tema di licenziamenti collettivi che hanno riguardato la chiusura di una sede od unità operativa:

*"In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a tale unità sulla base di oggettive esigenze aziendali ed il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 sia le ragioni alla base della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti." Sez. I, **Sentenza n. 22655 del 11/12/2012 Cass. 20 febbraio 2012 n. 2429 o Cass. 3 maggio 2011 n. 9711),***

Nella specie deve osservarsi che, con l'accordo sindacale 5.11.2010 con cui le parti sociali concordarono di sospendere la procedura di licenziamento collettivo, è stata aperta *"...una mobilità territoriale volontaria verso le sedi di Milano e La Spezia per rispettivamente 10 e 15 risorse che abbiano le caratteristiche necessarie ad operare sui servizi ING e CPP (aver lavorato in modo significativo e continuativo negli ultimi sei mesi su queste campagne) (doc 9 ricorso) . Veniva altresì disposto che " l'azienda valuterà eventuali candidature alla mobilità territoriale presentate da lavoratori che non abbiano le caratteristiche inserite nel presente accordo".*

Di fatto risulta che alcune unità sono state effettivamente trasferite (doc 12-13 ricorso), così come del resto hanno dichiarato alcuni testi escussi in questa causa, (teste La Paglia Loreta, Ivaldi Simona) .

La Call & Call sas in fase di avvio della procedura ha quindi preso in considerazione la possibilità di un trasferimento presso altre sedi del gruppo Call & Call, circostanza evidentemente non possibile ove nessun collegamento vi fosse fra le varie società.

Ciò premesso, nonostante l'iniziale prospettazione in merito all'apertura alla mobilità presso altre sedi, nella procedura di licenziamento collettivo non vi è alcuna valutazione di tale possibilità ed anzi si esclude la percorribilità di soluzioni alternative al licenziamento, finalizzate al mantenimento dell'occupazione (comunicazione ex art 4 L.



223 / 91 doc 8 ricorso e accordo sindacale di chiusura della procedura datato 30.5.2013 doc 19 ricorso) .

L'omessa valutazione di tale dato ha sicuramente inficiato la correttezza della procedura, considerato che non vi è stata alcuna valutazione effettiva ed in chiaro fra le parti circa la possibilità di ricollocare i lavoratori presso altre sedi , possibilità unicamente rimessa alla libera discrezionalità dell'azienda come da accordo sindacale del 9.11.2010.

E allora bisogna ricordare che *“nel caso in cui la scelta del personale da licenziare venga circoscritta agli addetti all'unità produttiva da chiudere, ridurre o ristrutturare, per ragioni oggettivamente legate alle esigenze organizzative fondanti la riduzione, il datore di lavoro deve comunque dar conto, nell'ottica indicata, di tali ragioni nella comunicazione di apertura della mobilità (ad es. da così, ricorrendo la medesima ipotesi e in osservanza della medesima regola) , sicchè lo stesso imprenditore dovrà comunicare anche le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti col trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta”* (Cassazione 2429 /2012) .

Ed infatti: “In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non sopresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove sia mancato l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” . Cass Sez. I, Sentenza n. 17177 del 11/07/2013

E' quindi evidente che l'azienda avrebbe dovuto spiegare alle OOSS le ragioni per cui gli addetti alla sede di Genova non potevano essere riallocati presso le altre sedi , considerato che è pacifico in causa che anche le altre sedi operano come call center e risultato provato che le campagne telefoniche venivano seguite anche da più sedi (cfr testi escussi e sopra richiamati) .

Deve allora essere evidenziato che il ricorrente formulava richiesta di trasferimento presso altra sede (doc 14 ricorso ,) ma non riceveva nessuna risposta.

Conseguentemente il licenziamento deve ritenersi illegittimo, essendo viziata la procedura ex l. 221/91 , avendo le parti omesso di considerare il collegamento fra imprese ed anzi la sussistenza di un unico centro di imputazioni di interessi e quindi non considerato tutti i lavoratori nella loro interezza o , al più dato evidenza , del perché i lavoratori addetti alla sede di Genova non potevano essere addetti ad altre unità operative.



Trova quindi applicazione l'art 5 comma 3' della legge 223/91 nella sua nuova formulazione a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero .

“Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni” .

Nella specie non si tratta di inosservanza della forma scritta .

~~Né di violazione dell'art 4 comma 12 medesima legge 223, a mente del quale: “ 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.~~

Il vizio del licenziamento impugnato si sostanzia semmai nella violazione dei criteri di scelta , considerato che non è stata data evidenza del perché i lavoratori di Genova non potevano essere considerati fungibili con le altre sedi del Gruppo

Va quindi applicato l'art 18 comma quarto con conseguente reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e condanna della convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum nel limite delle 12 mensilità

Segue anche ex lege la condanna al versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata in udienza:

1. dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra Call & Call sas di Genova, Call & Call srl di La Spezia e Call & Call Holding spa;
2. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 31.5.2013 ;
3. per effetto condanna le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido fra loro, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra , nel limite massimo delle 12



mensilità, dedotto l'aliquota perceptum , oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali ed assistenziali ;

4. condanna le convenute, *ut supra* , a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.800,90, oltre spese generali, oltre IVA e CPA, in favore del difensore antistatario.

Genova, 2.4.2015

IL GIUDICE

Dott. ssa Francesca Maria Parodi

